
INI-PEC valido e attendibile: la Cassazione corregge il tiro

Con un provvedimento di correzione materiale, gli Ermellini confermano la validità del Registro INI-PEC a seguito del provvedimento che aveva messo a rischio centinaia di notifiche

La Corte di Cassazione corregge il tiro per quanto riguarda la validità del pubblico registro INI-PEC (l'indice nazionale istituito dal ministero dello Sviluppo economico) che viene definitivamente confermata.

Nella precedente **ordinanza n. 24160/2019**, la Suprema Corte era sembrata dar seguito e confermare un suo precedente (ordinanza n. 3709/2019) a norma del quale *"per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo da pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC"*.

La minata attendibilità del Registro INI-PEC aveva scatenato le reazioni dell'avvocatura, trattandosi di una conclusione che avrebbe **nesso a rischio molte notifiche**. Lo stesso Presidente del CNF Andrea Mascherin ha ritenuto necessario scrivere nuovamente a Giovanni Mammone, Primo Presidente della Suprema Corte, auspicando un intervento "correttivo".

E la "correzione per errore materiale" è effettivamente giunta con l'ordinanza **n. 29749/2019** (sotto riportata) con cui gli Ermellini sono tornati sui propri passi e hanno modificato parzialmente il testo del precedente provvedimento n. 24160 nella parte in cui aveva negato attendibilità al registro INI-PEC.

Gli Ermellini precisano che l'errore materiale si annida nella parte della motivazione dell'ordinanza in cui si è parlato di **un'inidoneità al registro INI-PEC nella sua oggettività**, indicandolo espressamente come "dichiarato non attendibile" da altro provvedimento precedente della Corte. E, anticipa la Cassazione, anche su tale ordinanza (la citata n. 3709/2019) risulta in corso di pubblicazione un'ordinanza di correzione d'ufficio.

In realtà, chiariscono i giudici di Piazza Cavour, l'ordinanza "corretta" intendeva solo assumere una condivisibile **"inidoneità soggettiva"** del registro INI-PEC con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica (un magistrato del Tribunale di Firenze).

In pratica, nell'ordinanza corrigenda, la Corte voleva soltanto evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al magistrato destinatario (sia come domiciliato presso un indirizzo INI-PEC riferito al Tribunale di Firenze, sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal REGINDE e riferito allo stesso Tribunale), riguardavano **indirizzi soggettivamente non riferibili** quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato.

Pertanto, al di là delle espressioni usate, la Corte avrebbe voluto alludere, con riferimento al caso di quello estratto dall'INI-PEC (ma non diversamente per quello estratto dal REGINDE) a una **mera inidoneità sul piano soggettivo**, cioè per non essere esistenti indirizzi di tal fatta come riferibili al magistrato, nel Registro INI-PEC (e nel registro REGINDE), dunque per non essere presenti in detto registro (e nel REGINDE) indirizzi di domiciliazione elettiva del magistrato in servizio presso un tribunale in plessi organizzatori come quelli dei due indirizzi utilizzati.



Associazione Nazionale Notifiche Atti

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 14-11-2019) 15-11-2019, n. 29749

L'affermazione generica della inattendibilità di quello che si definì "elenco INI-PEC", che si ribadisce, voleva essere giustificata, in realtà, dalla rilevata non riferibilità soggettiva, non mette in discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018.

Pertanto, in materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", ex art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012, è **valida la notificazione** al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6-bis del d.lgs. n. 82/2005 (CAD), atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad **inserirlo sia nei registri INI-PEC**, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.

Dunque, poiché è il Codice dell'Amministrazione Digitale a disciplinare proprio il registro INI-PEC, questo deve ritenersi costituire senza dubbio un elenco valido e utilizzabile per le notificazioni ex art. 3-bis L. 53/1994.

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 14-11-2019) 15-11-2019, n. 29749

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - rel. Presidente -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -

Dott. GORGONI Marinella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 29544-2019 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA RUZZETTA;

- ricorrente -

contro

M.L., F.M.;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 24160/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRASCA RAFFAELE.

Svolgimento del processo

che:

1. Con ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. r.g. 21066 del 2018 S.P. impugnava l'ordinanza del Tribunale di Genova con la quale quel tribunale - investito di una controversia di querela di falso ai sensi [dell'art. 221 c.p.c.](#), proposta dalla S. nei confronti di M.L., magistrato del Tribunale di Firenze, in riferimento a provvedimenti da questo emessi nell'ambito di un giudizio civile - aveva d'ufficio rilevato l'incompetenza territoriale ai sensi [dell'art. 18 c.p.c.](#) in favore del Tribunale di Firenze e rinviato la causa per consentire all'attrice di munirsi di nuovo difensore e per l'eventuale deposito di memorie.

2. Il M. non svolgeva attività processuale.

3. Il ricorso per regolamento veniva avviato a trattazione con il procedimento di cui [all'art. 380-ter c.p.c.](#) ed all'esito del deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero, deciso con l'ordinanza n. 24160 del 2019, la quale dichiarava il regolamento di competenza inammissibile.

3.1. L'inammissibilità veniva dichiarata perché proposto nei confronti di una ordinanza priva del carattere di provvedimento impugnabile con il regolamento di competenza, in quanto carente di definitività ai fini della risoluzione della questione di competenza.

3.2. In via gradata veniva altresì ravvisata anche un'ulteriore causa di inammissibilità per inosservanza del requisito [dell'art. 366 c.p.c.](#), n. 3.

3.3. La Corte, inoltre, nell'affermare l'inammissibilità del regolamento per le ragioni indicate, osservava ancora quanto segue: "questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. "con elezione di domicilio presso l'avvocato Tribunale di Firenze" a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell'immigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche all'indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi INIPEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del M., è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui "per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INIPEC"). Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell'immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza;"

4. In relazione all'affermazione finale inerente alla notificazione del ricorso, questa Corte ravvisava l'esistenza nell'ordinanza n. 24160 del 2019 di un palese errore materiale e, per tale ragione, veniva redatta dal relatore designato proposta di correzione d'ufficio a norma del secondo inciso [dell'art. 391-bis c.p.c.](#), comma 1 e veniva fissata l'odierna adunanza della Corte, in vista della quale non sono state svolte attività difensive.

Motivi della decisione

che:

1. Il Collegio rileva che la proposta di correzione di ufficio appare fondata per le ragioni e nei termini di cui si verrà dicendo.

1.1. Mette conto in primo luogo di rilevare che la circostanza che essa riguarda sicuramente un'affermazione fatta dalla decisione senza efficacia effettivamente giustificativa dell'adottato decum di inammissibilità non esclude, ma anzi rafforza il convincimento in ordine all'esercizio del potere officioso di correzione.

Tanto perché, non comportando alcuna incidenza sulla decisione assunta non è possibile dubitare che, in realtà, la Corte proceda ad una correzione che, in ipotesi, possa riguardare impropriamente un errore di diritto, in quanto - al di là della oggettiva connotazione nella specie dell'errore che si rileverà come errore materiale per quanto si dirà trattandosi di errore non incidente sulla decisione, esso per definizione non potrebbe essersi concretato in un errore di diritto, una volta inteso l'errore di diritto come rilevante ex necesse sulla decisione.

1.2. In secondo luogo, una volta considerato, che detta affermazione concerne, nel tenore in cui è stata espressa, una pretesa inidoneità dell'efficacia di un registro rilevante ai fini delle notificazioni a mezzo PEC e, dunque, un apparente principio esegetico suscettibile di applicazione ove dovesse porsi un problema di validità di una notificazione, l'esercizio del potere di correzione risulta giustificato dall'esigenza di evitare che detto principio venga inteso come espressione di un effettivo convincimento esegetico della Corte nei termini in cui figura letteralmente espresso.

2. Tanto premesso, l'errore materiale indicato nella proposta si annida nella parte su indicata della motivazione dell'ordinanza, là dove essa, pur mostrando chiaramente di assumere come presupposto soltanto - per quanto attiene alla notifica presso l'indirizzo di posta elettronica certificata "del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi INIPEC" e, si badi, non anche per l'indirizzo di PEC che indica come "quello della cancelleria dell'immigrazione del Tribunale di Firenze", che è estratto dal REGINDE una condivisibile "inidoneità soggettiva" del registro INIPEC da giustificarsi con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica, ha poi riferito l'inidoneità al registro INIPEC nella sua oggettività, indicandolo espressamente come "dichiarato non attendibile" da un precedente di questa Corte, sul quale, peraltro, risulta in corso di pubblicazione un'ordinanza di correzione d'ufficio.

E' palese, viceversa, che nell'ordinanza corrigenda la Corte avrebbe voluto, in realtà, soltanto evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al magistrato M. sia come domiciliato presso un indirizzo INIPEC riferito al Tribunale di Firenze come "prot.tribunale.firenzegiustiziacerit", sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal REGINDE e riferito allo stesso Tribunale come

"cancelleria.immigrazione.tribunale.firenzeigiustizia.it", riguardavano indirizzi soggettivamente non riferibili - al contrario di quanto dichiarato nelle relate di notifica telematica - quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato. Sicché, al di là delle espressioni usate, la Corte avrebbe voluto alludere, con riferimento al caso di quello estratto dall'INIPEC (ma non diversamente per quello estratto dal REGINDE) ad una mera inidoneità sul piano soggettivo, cioè per non essere esistenti indirizzi di tal fatta come riferibile al magistrato, nel Registro INIPEC (e nel registro REGINDE), cioè - in sostanza - per non essere presenti in detto registro (e nel REGINDE) indirizzi di domiciliazione elettiva del magistrato in servizio presso un tribunale in plessi organizzatori come quelli dei due indirizzi utilizzati.

L'affermazione generica della inattendibilità di quello che si definì "elenco INIPEC" - quale obiter dictum che, sebbene all'apparenza appoggiato al precedente, isolato, n. 3709 del 2019, non è suscettibile di mettere in discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma, nello stesso senso, già Cass. n. 30139/2017), per cui "In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dal [D.L. n. 179 del 2012](#), art. [16 sexies](#), conv. con modif. dalla [L. n. 221 del 2012](#), come modificato dal [D.L. n. 90 del 2014](#), conv. con modif. dalla [L. n. 114 del 2014](#), è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al [D.Lgs. n. 82 del 2005](#), art. [6 bis](#), atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGIndE, di cui al [D.M. 21 febbraio 2011 n. 44](#), gestito dal Ministero della Giustizia" - voleva essere giustificata, in realtà, dalla rilevata non riferibilità soggettiva.

In sostanza, l'ordinanza voleva dire che le due notificazioni indirizzate al magistrato come asseritamente domiciliato presso i due indirizzi di PEC relativi al Tribunale di Firenze avevano riguardato indirizzi in alcun modo riferibili, sebbene sub specie di elettiva domiciliazione, al magistrato.

3. Ritiene, dunque, la Corte di disporre la correzione dell'ordinanza n. 24160 del 2019 nel seguente modo, con alcune variazioni rispetto al tenore della proposta.

Si intenda espunta in detta ordinanza la seguente proposizione: "questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. "con elezione di domicilio presso l'avvocato Tribunale di Firenze" a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell'immigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche all'indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del M., è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui "per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI4 PEC"). Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell'immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza;"

Si intenda essa sostituita con la seguente proposizione:

"questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. "con elezione di domicilio presso l'avvocato Tribunale di Firenze" (sic) a un indirizzo di posta elettronica della cancelleria dell'immigrazione del Tribunale di Firenze (presente nel REGINDE) e ad un indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi INIPEC, senza che essi siano riferibili alla posizione del M., tenuto conto che la notifica ad un magistrato non si comprende come possa validamente essere effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell'immigrazione o presso l'ufficio del protocollo del Tribunale di appartenenza sul presupposto di una inesistente elezione di domicilio da parte del magistrato ai sensi [dell'art. 141 c.p.c.](#), comunque in alcun modo è configurabile ai sensi di tale norma".

4. Si dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente ordinanza sull'originale dell'ordinanza n. 24160 del 2019.



Associazione Nazionale Notifiche Atti

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 14-11-2019) 15-11-2019, n. 29749

P.Q.M.

La Corte, visto [l'art. 391-bis c.p.c.](#), comma 1, secondo inciso, dispone d'ufficio la correzione della propria ordinanza n. 24160 del 2019 nei termini indicati nella motivazione.

Visto [l'art. 288 c.p.c.](#), comma 2, secondo inciso, manda alla cancelleria di provvedere ad annotare la presente ordinanza sull'originale dell'ordinanza n. 24160 del 2019.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 14 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 novembre 2019